



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Territorio ed Attivita' Economiche

DISCIPLINA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE ALL'ART. 31 PUNTO 4BIS DPR 380/01 PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	<i>Nr. Progr.</i>	208
	<i>Data</i>	29/03/2018
	<i>Proposta</i>	216
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/03/2018

GEOM. ANGELO SORMANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**DISCIPLINA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PREVISTE ALL'ART. 31 PUNTO 4BIS DPR 380/01 PER MANCATA
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Visto il disposto dell'art. 31 punto 4bis del DPR 380/01, così come introdotto dall'art. 17 comma 1, lettera g-bis del D.L. 133 del 12.09.2014 convertito con modifiche dalla Legge 164/2014 che così recita:

“L’Autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.omissis”;

Visto che lo stesso articolo non determina in maniera puntuale la gradazione degli importi in relazione alla consistenza degli abusi edilizi;

Ritenuto, al fine di evitare discrezionalità sull'individuazione degli importi da applicare, di determinare, in via preventiva con il presente atto, una tabella di riferimento basata sulle effettive consistenze delle opere abusive da sanzionare stabilendo così parametri oggettivi ed univoci;

Vista la Deliberazione di C.C.n. 12 del 27.02.2018 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio esercizio 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 06.03.2018 ad oggetto “Approvazione PEG 2018 Dotazioni finanziarie ed organiche”;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 01.02.2017;

D E T E R M I N A

- di stabilire, in relazione al citato art. 31 punto 4bis del DPR 380/01, che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste avverrà sulla base delle superfici abusivamente realizzate in conformità ai seguenti parametri (con riferimento alla somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle strutture

verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso):

- slp : considerata al 100%
- snr per gli accessori della residenza : considerata al 60%
- spl + snr = sc (superficie complessiva) da assoggettare a sanzione

SC	SANZIONE
fino a 20,00 mq.	€ 2.000,00
superiore a 20,01 mq.	€ 100,00/mq – fino alla concorrenza della misura massima di € 20.000,00

Fatta comunque salva l'applicazione dell'importo nella misura massima nei casi espressamente previsti dal citato articolo;

- di dare atto che è fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;
- di dare atto che eventuali altri casi non esplicitamente previsti nel primo punto del presente provvedimento saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate;
- di dare atto che il pagamento dell'importo quantificato dovrà avvenire entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevimento del provvedimento dirigenziale e che il mancato pagamento di quanto dovuto entro la scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo. Non è ammessa la rateizzazione del pagamento della sanzione;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto da parte del Responsabile dell'Area competente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
E ATTIVITA' ECONOMICHE**
f.to Angelo SORMANI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.